



**REPUBBLICA ITALIANA**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per la Campania**

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario (relatore)
Ilaria Cirillo	Referendario

**nella camera di consiglio telematica del 19 gennaio 2022**

ha pronunciato la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Decreto Presidenziale n. 28/2021, prot. SC CAM n. 104 del 16 settembre 2021, con il quale sono state individuate le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il Decreto n. 341/2021 (pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale n. 3 del 5/01/2022), emanato d'urgenza il 31 dicembre 2021, con il quale il Presidente della Corte dei conti ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2022, termine attualmente fissato per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, delle *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero"*;

Vista la nota prot. n. 22152 del 4/08/2021, acquisita in pari data al prot. SC CAM n. 8568, con la quale il Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AV) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l'istanza del 15 novembre 2021, con la quale il Magistrato relatore ha chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 1/2022 del 13 gennaio 2022, con la quale è stata accolta la suddetta istanza ed è stato inserito il presente affare nella camera di consiglio, da tenere mediante "collegamento da remoto", del 19 gennaio 2022, ai fini della trattazione in sede collegiale;

Udito, nella camera di consiglio telematica del 19 gennaio 2022, il Ref. Emanuele Scatola.

## OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AV) premette che, a partire dall'esercizio 2021, sugli enti locali che non riducono in maniera congrua il debito commerciale residuo incombono accantonamenti obbligatori (v. deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 7/SEZAUT/2020/FRG).

In particolare, l'Ente osserva che, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, *"viene imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa (...) non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti"*.

Ciò premesso, il Comune chiede a questa Sezione, ai fini del calcolo dell'accantonamento *de quo*, un ausilio nell'interpretazione dei commi 862 e 863 del suddetto articolo 1 della legge n. 145/2018, nella parte in cui gli stessi prescrivono, rispettivamente, che la percentuale di riferimento - determinata in misura variabile dal 5% all'1% in base ai ritardi nei pagamenti registrati nell'esercizio precedente - vada applicata (comma 862) *"sugli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi"*, e che, nel corso dell'esercizio, l'accantonamento sia adeguato (comma 863) *"alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*.

Muovendo da tali premesse, il Sindaco chiede di sapere se *<<la percentuale di accantonamento vada applicata sul macro-aggregato "acquisti beni e servizi" stanziato al netto o al lordo delle spese finanziate con entrate con specifico vincolo di destinazione>>*.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

### ***1. Condizioni di ammissibilità della richiesta di parere.***

Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile con riferimento alle condizioni di accesso alla funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia contabile.

Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, occorre vagliare, inoltre, l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, sotto il profilo della sussistenza delle ulteriori condizioni di accesso alla funzione consultiva, enucleate dalla magistratura contabile al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione si traduca in forme di co-gestione o co-amministrazione ovvero in forme di interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature.

Segnatamente, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il quesito:

- deve avere carattere generale ed astratto e, dunque, attenersi all'interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile;
- non deve tradursi nella verifica di conformità ad un parametro normativo di provvedimenti già adottati;
- non deve interferire con la funzione requirente e giurisdizionale intestata alla Corte dei conti (c.d. interferenza interna), né con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (c.d. interferenza esterna).

### ***2. Ammissibilità soggettiva.***

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata dal Sindaco del Comune di Ariano Irpino, ossia dal legale rappresentante dell'Ente.

Appare sufficiente, al riguardo, il richiamo al consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie di cui all'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 ed alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

### **3. Ammissibilità oggettiva. Attinenza alla materia "contabilità pubblica".**

Sotto il profilo oggettivo dell'attinenza alla materia "contabilità pubblica", il Collegio ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile, in quanto essa attiene alle modalità di determinazione dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali: si tratta, dunque, di una questione interpretativa pienamente sussumibile nell'alveo della materia contabile.

### **4. Ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva.**

Come è stato detto, l'attinenza alla materia contabile non esaurisce i requisiti oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

Secondo un costante orientamento della magistratura contabile, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, possono essere oggetto della funzione consultiva le sole richieste di parere preordinate ad ottenere l'esame di questioni da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

In sintesi, per varcare la soglia dell'ammissibilità oggettiva, i quesiti devono attenere all'interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile, mentre resta esclusa dalla funzione consultiva qualsiasi forma di co-gestione o co-amministrazione (cfr. *ex multis*, deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Dalla richiesta dell'Ente emerge un dubbio interpretativo inerente alla lettura dei due commi che disciplinano le modalità di calcolo dell'accantonamento al suddetto Fondo di nuova istituzione; in ordine a tale dubbio, l'Ente sollecita l'esercizio della funzione consultiva di questa Sezione.

Anche sotto tale profilo, non rinvenendosi profili di specificità e di concretezza, il Collegio ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile e che sussistano, pertanto, le condizioni per esaminare nel merito il suddetto quesito, rispondendo ai dubbi interpretativi manifestati dell'Ente.

## **5. Merito.**

La disciplina dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dei soggetti pubblici ha una notevole incidenza sul sistema economico, in considerazione del ruolo di acquirenti di beni, servizi e prestazioni rivestito dalle amministrazioni pubbliche e dell'ingente quantità di risorse a tal fine impiegate.

### **5.1. Il quadro normativo in materia di contrasto ai ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.**

Il legislatore italiano, conformandosi alla direttiva 2011/7/UE e in risposta all'ingente ammontare dei debiti commerciali maturato dalle pubbliche amministrazioni, nell'ultimo decennio ha introdotto specifiche misure per contrastare tale situazione patologica.

Al riguardo, la Corte costituzionale, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando che *"il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario (...) non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente"* (sentenza n. 250 del 2013).

Va infatti considerato anche il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali.

Nello specifico, le misure adottate dal legislatore italiano si sono mosse, principalmente, nella direzione dell'imposizione di limiti più stringenti ai tempi di pagamento (decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "*Modifiche al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180*") e nella concessione straordinaria di liquidità agli enti debitori per ridurre lo *stock* del debito accumulato (artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché articoli da 32 a 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Le riforme introdotte e le risorse stanziare per correggere tale patologia, se hanno consentito indubbi miglioramenti rispetto alla situazione preesistente, non sono state però sufficienti a riportare a dimensioni fisiologiche il problema.

Nella causa C-122/18 - a seguito del ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), proposto il 14 febbraio 2018 dalla Commissione europea - con sentenza pubblicata il 28 gennaio 2020, la Corte di giustizia, rimarcando la necessità di "*un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi*", ha dichiarato il venire meno della Repubblica italiana agli obblighi che discendono dall'art. 4 ("*Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni*"), paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE.

Nella motivazione la sentenza ha peraltro precisato che l'inadempimento di uno Stato membro può, in linea di principio, essere dichiarato, ai sensi dell'art. 258 TFUE, anche se derivante dall'azione o dall'inerzia di un'istituzione costituzionalmente autonoma: ne consegue che lo Stato italiano è considerato responsabile anche dei ritardi degli enti territoriali.

## **5.2. Gli strumenti previsti dalla legge n. 145/2018 per contrastare il fenomeno dei ritardi dei pagamenti.**

È questo, dunque, il contesto in cui si inseriscono le disposizioni oggetto della richiesta di parere in esame, che si collocano, a loro volta, in un insieme sistematico di ulteriori interventi predisposto dalla stessa legge n. 145 del 2018 per contrastare il fenomeno dei ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Come è stato precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, *"dette norme si pongono nel quadro di un articolato sistema normativo venutosi a delineare nel tempo, finalizzato a garantire, nei rapporti tra P.A. e imprese, il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie, evitando la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali (...)"* (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR).

Si tratta di interventi riconducibili a una duplice direttrice: a) l'ampliamento della possibilità, per gli enti territoriali, di ricorrere nel 2019 ad "anticipazioni di liquidità" (comma 849 e commi da 850 a 856); b) l'introduzione di misure finalizzate a conseguire il rispetto dei tempi di pagamento e a ridurre l'importo del debito commerciale residuo da parte delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, differenziate a seconda della natura dell'amministrazione e della relativa disciplina contabile (commi da 859 a 866).

Le disposizioni che assumono rilievo al fine di dirimere i dubbi interpretativi manifestati dal Comune di Ariano Irpino, segnatamente i commi 862 e 863 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, si collocano all'interno della seconda tipologia di interventi.

## **5.3. Il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC).**

Appare utile richiamare le disposizioni che istituiscono il Fondo *de quo* e ne fissano le modalità di determinazione.



Segnatamente, il comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 prevede: *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente"*.

Ai sensi del successivo comma 863, *"nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*.

Le disposizioni prevedono, dunque, l'obbligatoria istituzione di uno specifico fondo quando l'ente non rispetti i tempi di pagamento o non riduca a sufficienza lo stock di debiti commerciali; la disciplina di tale fondo indica il criterio di quantificazione e

specifica che il relativo appostamento rifluisce sul risultato di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto.

Come è stato chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 78/2020), *"il fondo da appostare in bilancio rappresenta (...) una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che, a fine esercizio, le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati"*.

Si tratta di un accantonamento – ulteriore rispetto agli altri fondi previsti dall'art. 167 del Tuel e dal principio contabile 4/2 - che di fatto limita la capacità di spesa degli enti locali, con l'obiettivo di garantire l'allineamento tra la capacità di spesa e la effettiva disponibilità di cassa.

Pertanto, se è vero che - imponendo l'obbligatorio accantonamento nel fondo di nuova istituzione - le norme limitano la piena disponibilità delle risorse dell'ente in sede di predisposizione del bilancio e di programmazione della spesa, è tuttavia evidente che ciò rappresenta il coerente strumento con cui le disposizioni stesse hanno inteso porre un rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento.

Difatti, quest'ultima patologica situazione consegue, di regola, al mancato coordinamento, nell'esercizio della autonomia gestionale e di bilancio dell'ente, tra la programmazione e l'impegno delle obbligazioni, legittimamente assunte e vincolanti, e la disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento.

Oltre ad indurre l'ente a conseguire liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali, lo strumento del fondo di garanzia realizza anche l'ulteriore e indiretto

effetto positivo di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi.

Tenuto conto del criterio di quantificazione divisato dal decreto legislativo n. 231 del 2002, gli interessi moratori possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali.

E' appena il caso di sottolineare come le norme istitutive del FGDC, nella citata pronuncia della Consulta, abbiano superato *"il test di proporzionalità. Esse, infatti, si presentano congrue rispetto allo scopo legittimamente perseguito dal legislatore e approntano strumenti adeguati in relazione alla finalità di indurre l'ente a conseguire giacenze di cassa proprio per estinguere le obbligazioni che esso ha assunto"* (cfr., Corte cost., sentenza n. 78/2020).

#### **5.4. Il criterio di determinazione dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.**

Al fine di circoscrivere il *thema decidendum*, giova precisare che il quesito posto dall'Ente attiene alle modalità di determinazione dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Al riguardo, si premette che, con riferimento al criterio di determinazione delle somme da accantonare, secondo la Corte costituzionale, *"esso appare razionalmente individuato sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo. Per un verso, infatti, lo stanziamento introdotto aumenta in relazione all'entità dei ritardi nei pagamenti che l'amministrazione ha registrato, e perciò in coerenza con le prevedibili esigenze di liquidità; per altro verso, il parametro su cui calcolare la percentuale è dato dalle spese per gli acquisiti di beni e servizi, ossia l'aggregato di bilancio più appropriato, trattandosi di debiti di natura commerciale"* (cfr., sentenza n. 78/2020).

Ed è proprio su quest'ultimo profilo, inerente al parametro su cui applicare la percentuale di accantonamento, che si appunta la richiesta di parere in esame.

Segnatamente, il Comune chiede di sapere se <<*la percentuale di accantonamento vada applicata sul macro-aggregato "acquisti beni e servizi" stanziato al netto o al lordo delle spese finanziate con entrate con specifico vincolo di destinazione*>>.

Giova sin d'ora precisare che, per motivi di ordine letterale e sistematico, al suddetto quesito il Collegio ritiene di rispondere nel senso che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, vada applicata sugli stanziamenti riguardanti *"la spesa per acquisto di beni e servizi"* al netto degli *"stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*.

Occorre, pertanto, defalcare dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisizione di beni e servizi quegli stanziamenti correlati a risorse con *"specifico vincolo di destinazione"*. Sull'importo risultante dopo tale operazione va applicata la percentuale di accantonamento al FGDC stabilita in base ai criteri fissati nelle lettere da a) a d) del comma 862.

Occorre tuttavia precisare, con riferimento agli enti locali, il senso da attribuire all'esclusione di tali stanziamenti dal monte spesa per acquisto di beni e servizi. Si tratta di una precisazione che può incidere in modo significativo sulla esatta quantificazione del FGDC.

A tal fine, appare dirimente, ad avviso del Collegio, l'individuazione della *ratio legis*. Ed è proprio tale *ratio* – consistente, come è stato precisato dalla Consulta nella suddetta sentenza, nell'approntare *"strumenti adeguati in relazione alla finalità di indurre l'ente a conseguire giacenze di cassa proprio per estinguere le obbligazioni che esso ha assunto"* - che deve orientare l'interprete nel dipanare i dubbi esegetici manifestati dal Comune di Ariano Irpino.

Considerata la *ratio* sottesa all'istituzione del Fondo *de quo*, il Collegio ritiene che l'esclusione di cui al citato comma 863, concernente *"gli stanziamenti di spesa che*

*utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione*”, si riferisca alle sole ipotesi in cui il regime vincolistico opera anche in termini di cassa, oltre che di competenza.

In tal senso depongono argomenti letterali e sistematici.

La sussistenza di un vincolo anche in termini di cassa rende, infatti, ragionevole l'esclusione dal monte degli stanziamenti di spesa per acquisizione di beni e servizi di quelle spese *“che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*, in quanto l'esigenza di un accantonamento a garanzia del pagamento dei debiti commerciali, in tale caso, è attenuata dalla sussistenza di un regime vincolistico operante anche in termini di cassa.

Come è noto, secondo l'indirizzo espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR, con riferimento alle entrate vincolate, *“occorre distinguere tra entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3 ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica”*.

Come è stato chiarito dal Consesso nomofilattico nella mentovata pronuncia, alla quale questa Sezione intende dare continuità logica e sistematica, solo con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL.

Secondo l'insegnamento della Sezione delle Autonomie, dunque, la cassa vincolata è alimentata dalle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti si può formare il vincolo, in osservanza del principio generale di unità del bilancio, che rimane prevalente in tutte le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione del settore pubblico.

Per tale ragione, *"il regime vincolistico della gestione di cassa (...) è caratterizzato dall'eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate dall'art. 180, comma 3, lett. d) e dall'art. 185, comma 2, lett. i)"* del TUEL.

Per quel che rileva in questa sede, la irreversibilità della destinazione sottrae definitivamente all'Ente la disponibilità delle risorse anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi fare ricorso, per momentanea carenza di liquidità, con i limiti e le procedure sopra richiamate) e giustifica l'esclusione degli stanziamenti per l'acquisizione di beni e servizi che attingono a tali entrate con specifico vincolo di destinazione dall'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al FGDC.

Diversamente, ammettere che dall'accantonamento in esame debbano essere escluse anche le entrate vincolate in termini di competenza ma liberamente disponibili in termini di cassa comporterebbe un ingiustificato alleggerimento dell'incidenza di questo accantonamento sul bilancio dell'ente, non coerente con la *ratio* dell'istituto *de quo*.

Simmetricamente a quanto statuito dalla Sezione della Autonomie al fine di circoscrivere l'ambito applicativo degli artt. 195 e 222 del TUEL, il riferimento agli *"stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"* contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al FGDC - va inteso, pertanto, come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti.

Solo per gli stanziamenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione intese nel senso appena precisato, la garanzia costituita dall'accantonamento obbligatorio al FGDC viene meno in ragione della sussistenza di un regime vincolistico operante anche in termini di cassa.

Proprio in ragione di tale regime vincolistico, la loro inclusione negli stanziamenti sui quali applicare la percentuale di accantonamento si tradurrebbe, infatti, in una compressione della capacità di spesa dell'amministrazione non giustificata dalla finalità di garanzia della tempestività nei pagamenti.

Per i suddetti motivi di ordine letterale e sistematico, al quesito formulato dal Comune di Ariano Irpino, il Collegio ritiene di rispondere nei seguenti termini:

- la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti *"la spesa per acquisto di beni e servizi"* al netto degli *"stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*;
- l'esclusione degli *"stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"* va intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- rende il parere nei termini esposti in parte motiva;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, dalla Segreteria della Sezione, all'Amministrazione interessata.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio telematica del 19 gennaio 2022.

L'Estensore  
(Emanuele Scatola)

Il Presidente  
(Massimo Gagliardi)

Depositata in Segreteria il

21 gennaio 2022

Il Direttore della Segreteria

Dott. Giuseppe Imposimato